

Novità in materia di

Previdenza Complementare

Sviluppo Previdenza e Welfare

Pensioni pubbliche: opzioni disponibili

Requisiti pensionistici	2026	2027	2028
PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA	→ Uomini: 42 anni e 10 mesi → Donne: 41 anni e 10 mesi		
PENSIONE DI VECCHIAIA	→ 67 anni e 20 anni di contributi	→ I requisiti per la pensione anticipata e di vecchiaia saliranno di 1 mese	→ I requisiti per la pensione anticipata e di vecchiaia saliranno di 2 mesi
PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA (solo sistema contributivo)	→ 64 anni e 20 anni di contributi , con importo minimo pensione 3 volte l'assegno sociale*		



ABROGAZIONI

- Abrogate le **norme sull'anticipo pensionistico** grazie al fondo pensione
- Abrogati **Quota 103** e l'**Opzione Donna**



PROROGHE

- Proroga **Ape Sociale** per chi ha **almeno 63 anni e 5 mesi** e si trova in determinate condizioni di svantaggio**

*) 3,2 volte dal 2030; 2,8 volte per le donne con 1 figlio, 2,6 volte per le donne con due figli.

**) Categorie destinatarie (una delle seguenti condizioni): disoccupati, caregiver, invalidi civili, lavoratori gravosi/usuranti.

Le novità per la previdenza complementare



Dal 1° gennaio 2026

- **Le aziende con 60 dipendenti** dovranno versare il TFR maturando al Fondo Tesoreria Inps
- Plafond di deducibilità aumentato a **5.300 euro annui**



Dal 1° luglio 2026

- **I neo assunti aderiranno automaticamente alla previdenza complementare**, a meno di loro esplicito dissenso
- **Nuove prestazioni pensionistiche**



Dal 31 ottobre 2026

- **Portabilità del contributo** del datore di lavoro, in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica

TFR maturando al Fondo Tesoreria INPS



FINO AL 2025

Erano tenute al versamento del TFR maturando al **Fondo Tesoreria INPS** solo le aziende che nell'anno **2006** (o nell'anno di costituzione, se successivo) avevano almeno:

50 dipendenti



ANNI 2026-2027

Devono versare il TFR maturando al **Fondo Tesoreria Inps**, le aziende che hanno raggiunto o raggiungeranno, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, una media annua di:

60 dipendenti*



DAL 2028

Devono versare il TFR maturando al **Fondo Tesoreria Inps**, le aziende la cui media annuale dei dipendenti nell'anno solare precedente è di:

50 dipendenti



DAL 2032

Devono versare il TFR maturando al **Fondo Tesoreria Inps**, le aziende la cui media annuale dei dipendenti nell'anno solare precedente è di:

40 dipendenti



*) La circolare INPS n. 12 del 5/2/2026 stabilisce che l'anno di riferimento per il calcolo è quello precedente (anno 2025 per il 2026; anno 2026 per il 2027)

Adesione automatica per i neo assunti

Dal 1° luglio 2026

→ I **dipendenti** del settore privato di prima assunzione¹ **aderiscono automaticamente** alla previdenza complementare

Conseguenze

- **Versamento del TFR + contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore** alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali (tipicamente i Fondi pensione Negoziali)
- I medesimi **accordi/contratti stabiliscono la misura della contribuzione datoriale e individuale**
- Se vi sono più forme pensionistiche, il TFR è destinato alla **forma cui ha aderito il maggior numero di dipendenti** dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale

Rinuncia all'adesione automatica

- **Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione²**, il lavoratore può **rinunciare** all'adesione automatica e:
 - **conferire l'intero TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare** dallo stesso liberamente prescelta;
 - **mantenere il TFR in azienda**

Lavoratori non di prima assunzione

- Nel momento in cui vengono **riassunti**, se avevano destinato il TFR alla previdenza complementare, il datore di lavoro fornisce informativa circa la possibilità di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a **quale forma di previdenza complementare conferire il TFR**, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica
- Se avevano lasciato il **TFR in azienda**, ricevono l'informativa dal datore di lavoro, ma **non scatta alcuna adesione automatica**

1) Si tratta dei lavoratori assunti per la prima volta come lavoratori dipendenti privati, assoggettati per la prima volta alla disciplina del tacito conferimento (es. neo occupato, ma anche ex dipendente pubblico o autonomo assunto per la prima volta da azienda privata) dopo il 1 luglio 2026. Sono esclusi i lavoratori domestici. **ATTENZIONE: COVIP ENTRO IL 30 GIUGNO 2026 ADEGUERÀ LE ISTRUZIONI PER LE ADESIONI AUTOMATICHE**

2) **N.B.: In caso di adesione non esplicita, il TFR e i contributi sono investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto dell'orizzonte temporale e dell'età anagrafica dell'aderente**

Materiale ad uso interno riservato agli Agenti di Allianz S.p.A. Non è esaustivo delle caratteristiche del prodotto e non è sostitutivo della formazione. Per maggiori dettagli consultare la documentazione di prodotto.

Portabilità del contributo datoriale



Dal 31 ottobre 2026

→ In caso di trasferimento della **posizione in costanza di lavoro**, decorsi due anni di partecipazione al fondo pensione, **il dipendente ha il diritto al versamento anche del contributo** datoriale previsto dal contratto/accordo collettivo verso qualsiasi forma pensionistica scelta



Conseguenze

→ Quindi, ad esempio, il dipendente che **aderisce a un Fondo Negoziale**, beneficiando della contribuzione datoriale, trasferendo la posizione dopo due anni ad altra forma pensionistica (Fondo Pensione Aperto o PIP) **mantiene la contribuzione del datore di lavoro**

Deducibilità a 5.300 euro annui

**NUOVO PLAFOND**

→ Dall'anno fiscale 2026, il plafond di deducibilità è aumentato, a **5.300 €** annui (dallo storico 5.164,57 €) e l'aliquota IRPEF relativa al secondo scaglione scende dal 35% al 33%

Vantaggi sui contributi versati

FASCIA DI REDDITO IN €	ALiquota	CONTRIBUTI VOLONTARI	RISPARMIO FISCALE	RISPARMIO MASSIMO
Fino a 28.000 €	23%	1.000 €	230 € (1.000 € x 23%)	1.219 €
Da 28.000 € a 50.000 €	33%	1.000 €	330 € (1.000 € x 33%)	1.749 €
Oltre 50.000 €	43%	1.000 €	430 € (1.000 € x 43%)	2.279 €

Nuove prestazioni pensionistiche dal 1° luglio 2026

Prestazione	Descrizione	Tassazione
MAX 60%* CAPITALE	MIN 40% RENDITA Al massimo il 60% della somma maturata in forma di capitale e trasformazione del restante 40% in una rendita vitalizia	15% → 9% Aliquota massima pari al 15% a titolo di imposta (no ricalcolo), che si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari successivo al 15esimo, fino al 9% di tassazione minima
RDD – DECUMULO	Rendita a durata definita per un numero di anni pari alla vita attesa residua (tavole di mortalità ISTAT per calcolo pensione pubblica), con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al numero di anni residui. Occorre indicare il beneficiario in caso di decesso. La parte restante della posizione previdenziale è mantenuta in gestione nel Fondo	15% → 9% Aliquota massima pari al 15% a titolo di imposta (no ricalcolo), che si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari successivo al 15esimo, fino al 9% di tassazione minima
PRELIEVI	Liberamente determinabili nei limiti della somma delle rate, maturate e non rimosse, della rendita a durata definita	
EROGAZIONE FRAZIONATA**	Ritiro del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni. Occorre indicare il beneficiario in caso di decesso. La parte restante della posizione previdenziale è mantenuta in gestione nel Fondo	20% → 15% Aliquota massima pari al 20% a titolo di imposta (no ricalcolo), che si riduce dello 0,25% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari successivo al 15esimo, fino al 15% di tassazione minima

*) Fino al 30/06/2026 quota capitale massimo 50%.

) **ATTENZIONE: COVIP INDICHERA' ENTRO GIUGNO 2026 LA PERIODICITA' E IL NUMERO MINIMO DI RATE

Materiale ad uso interno riservato agli Agenti di Allianz S.p.A. Non è esaustivo delle caratteristiche del prodotto e non è sostitutivo della formazione. Per maggiori dettagli consultare la documentazione di prodotto.

DISCLAIMER

Il presente documento è prodotto a solo scopo informativo per le Agenzie di Allianz S.p.A. ed è volto a supportarne l'attività: è pertanto da considerarsi AD USO ESCLUSIVO DEGLI AGENTI E DEI LORO ADDETTI ALL'ATTIVITÀ DISTRIBUZIONE.

In nessun caso tale documento potrà essere consegnato ai clienti o potenziali clienti o comunque a terzi. È vietata la rielaborazione e/o la riproduzione e/o la diffusione, anche parziale e su qualsiasi supporto del presente documento. Allianz S.p.A. non sarà responsabile per gli effetti derivanti da un utilizzo diverso da quello consentito, né per danni diretti o indiretti che possano risultare dall'utilizzo dei dati e delle informazioni ivi rappresentati. Il presente documento non sostituisce la formazione.